Regione Piemonte - Provincia di Biella
Comune di **Vigliano Biellese**
Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 59 del 27/05/2015

OGGETTO: **CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO MASSIMO PARI AD € 1.258,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FACIMUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO IN LINGUA INGLESE NELLE PRIME DUE SETTIMANE DI SETTEMBRE 2015. RESPONSABILE M. SIGNAROLI.**

L'anno 2015, addì ventisette del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala Assessori - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	GALLO SIMONA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		5	MASCHIETTO ANNALISA	SI	
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

PRESENTI: 5 **ASSENTI:0**

Partecipa Il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Garavoglia.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco;

Vista la nota ns. prot. n. 6227 del 27/05/2015 con la quale l'Associazione di volontariato FACIMUS famiglie di Vigliano Biellese, con sede in Vigliano Biellese, richiede il patrocinio comunale, l'utilizzo dei locali della scuola primaria di Amosso ed un contributo, per la realizzazione di un centro estivo sperimentale in lingua inglese per i bambini dai 6 ai 13 anni;

Posto che la succitata Associazione, avvalendosi della collaborazione dell'Associazione Biella Studi, si propone di attivare il centro estivo nelle prime due settimane di settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, presso i locali individuati nella scuola primaria di Amosso, dei quali l'Associazione ha già presentato richiesta di utilizzo al competente dirigente scolastico;

Considerato che tale progetto nasce quale risposta ad una dupliche esigenza delle famiglie: da una parte la difficoltà ad accudire adeguatamente i minori in un periodo in cui scarseggiano i servizi di centro estivo attivati sul territorio; dall'altra la ricerca di un servizio che, oltre alla cura e all'assistenza ai bambini, possa offrire reali e significative opportunità di ampliamento delle conoscenze, acquisite attraverso una didattica particolarmente studiata per tale fascia d'età;

Atteso infatti che la peculiarità del progetto proposto dall'Associazione è quella di stimolare i bambini, attraverso una full immersion nella lingua inglese, ad interagire in lingua apprendendo con facilità i rudimenti della lingua orale, il che risulterà particolarmente utile agli iscritti, anche in funzione dell'inizio del nuovo anno scolastico;

Dato atto che il progetto estivo prevede l'organizzazione di laboratori d'arte, musica, teatro ed educazione alimentare, tutti rigorosamente in lingua inglese e tenuti da insegnanti italiani di lingua inglese e da insegnanti madrelingua inglese;

Posto che l'Associazione di volontariato Facimus ha così dettagliato gli oneri a carico delle famiglie:
- tariffa settimanale, pasto escluso, € 80,00;
- assicurazione obbligatoria € 20,00 non frazionabile;
- pasto € 4,20 per ciascun giorno;

Verificato quindi che l'Associazione in parola richiede un contributo complessivo di € 1.258,00, per fare fronte, fra l'altro, alle spese di pulizia giornaliera dei locali (quantificate indicativamente in € 250,00) e ad una parte dei costi da sostenere per il vitto (indicativamente stimati in € 1.008,00), evidenziandosi che l'Associazione stessa si occupa, a titolo del tutto volontario e gratuito, dell'organizzazione, degli aspetti amministrativi e della comunicazione del progetto presso le famiglie viglianesi;

Precisato che il centro estivo verrà attivato solo in presenza di un numero minimo di n. 12 iscritti per ciascuna settimana;

Posto che è intenzione dell'Amministrazione comunale rispondere alle esigenze delle famiglie, che l'Associazione in parola ha rilevato e fatto proprie, sostenendo altresì attivamente tale iniziativa che, per il paese, rappresenta una modalità innovativa e certamente interessante di apprendimento e di proposta educativo-ricreativa-culturale per i ragazzi;

Dato atto quindi che, per le ragioni su esposte, l'Amministrazione intende concedere il patrocinio comunale all'Associazione di volontariato Facimus nonché erogare un contributo massimo pari ad € 1.258,00, che verrà rapportato alle reali spese sostenute dall'Associazione, che si impegna a fornire puntuale rendicontazione;

Evidenziato che:
- l'art. 6, della L. 122/2010 - Riduzione dei costi degli apparati pubblici, introduce numerosi vincoli alle P.A. – al comma 9 recita: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni."
- Di fronte ad una situazione così perentoria parrebbe non possibile effettuare spese, anche indirette, a sostegno di iniziative sul territorio, in qualunque forma, ivi compresa l'attribuzione di patrocinio e tutte le erogazioni a beneficio di quegli operatori terzi rispetto all'Ente che "gestiscono" svariate iniziative sul territorio (Associazioni e dai gruppi volontaristici che effettuano attività promozionali sul territorio attraverso il sostegno economico dell'Ente),
- l'art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- lo statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 12 del 12.03.2001, nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all'art. 2, comma 4, lettera b), prevede "la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione";
- l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Posto che il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell'art. 118 della Costituzione;

Richiamato il parere della Corte dei Conti, Lombardia, n. 89/2013, secondo cui risulta esclusa dal divieto di erogazione di contributi, previsto dal D. L. n. 95/2012 (c.d. spending review), l'attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

Precisato poi che:
- nel caso in questione non si configura alcun vincolo per il beneficiario del contributo comunale di promuovere l'immagine dello sponsor e pertanto non si tratta di

sponsorizzazione nel senso vietato dal Legislatore, né le spese relative rientrano nei divieti succitati;
- risulta del tutto evidente che la finalità dell'iniziativa organizzata dall'Associazione di volontariato, è concorde con le attività di competenza dell'Ente locale;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000 per il quale il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione fissato con norma statale, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio sino al termine entro il quale va deliberato il Bilancio di previsione;

Dato atto che in regime di esercizio provvisorio si applicano le modalità di gestione di cui all'art. 163, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con riferimento all'ultimo Bilancio approvato;

Visti i Decreti del Ministero dell'Interno:
- del 24.12.2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 30.12.2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni;
- del 16.03.2015, pubblicato in G.U. n. 67 del 21.03.2015, che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il suddetto termine;
- del 13.05.2015, pubblicato in G. U. n. 115 del 20 maggio u.s., adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta dello scorso 7 maggio, che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine succitato;

Evidenziato che la presente deliberazione comporta oneri diretti ed indiretti a carico dell'ente, quantificabili come sotto riportato, e che pertanto è stata oggetto di esame preventivo e di parere tecnico favorevole da parte del competente ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174;

Rilevato che, ai sensi del regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con D.G.C. n. 162 del 29.12.2010, modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012 e successivamente integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente all'appendice "Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto trasparenza", le proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio che comportano impegni di spesa, oltre che dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, devono essere corredate del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario, su richiesta del responsabile che attesta la regolarità tecnica delle stesse;

Precisato che il presente provvedimento ha per oggetto l'erogazione di contributi e non la liquidazione di un corrispettivo derivante da un affidamento di un lavoro, servizio o fornitura pubbliche e che, pertanto, non trova applicazione la normativa sulla tracciabilità' dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, in merito al CIG e conto corrente dedicato, e dall'art. 6 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, relativamente al DURC;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.L. 174/12 che così recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.";

Visto l'art. 9 della legge 102/2009 che prevede che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

Visto l'art 48, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 15 del 10/06/2013;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

DEL I B E R A

Di richiamare integralmente le premesse e pertanto di concedere all'Associazione di volontariato Facimus con sede in Vigliano Biellese, il patrocinio comunale e l'erogazione di un contributo economico quantificato nella somma massima di € 1.258,00 per l'organizzazione e realizzazione di un centro estivo in lingua inglese, per i bambini dai 6 ai 13 anni, nel periodo 30/08/2015 – 11/09/2015;

Di impegnare la somma complessiva di € 1.258,00 sul cap. 10502050010 - EROGAZIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA E MANIFESTAZIONI, bilancio 2015;

Di dare atto che gli impegni vengono assunti nel rispetto:
- dei limiti finanziari collegati agli obiettivi del patto di stabilità interno, previsti dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) e ss.mm.ii..
- del rispetto delle vigenti normative inerenti l'esercizio provvisorio, di cui all'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000;
- del pareggio finanziario e gli equilibri per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti previsti dalla normativa vigente.

Di dare atto che il titolare di posizione organizzativa del settore interessato provvederà alla liquidazione nel rispetto del regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, senza successivo separato provvedimento atteso che il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati come pure il capitolo sul quale imputare la spesa e si è accertato l'adempimento della prestazione ai sensi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Di dare atto che la presente delibera:
riguardando la concessione di vantaggi economici di cui all'art. 26 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 verrà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet comunale;
riguardando l'erogazione di contributi, e non la liquidazione di un corrispettivo derivante da un affidamento di un lavoro, servizio o fornitura, non sconta l'acquisizione dei documenti richiesti nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010 (CIG e conto corrente dedicato) e dall'art. 6 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 (DURC);

Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Con successiva votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 59 DEL 27/05/2015

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO MASSIMO PARI AD € 1.258,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FACIMUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO IN LINGUA INGLESE NELLE PRIME DUE SETTIMANE DI SETTEMBRE 2015. RESPONSABILE M. SIGNAROLI.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 27/05/2015

Il Responsabile del Settore - Titolare della P.O.

Dott.ssa Mariateresa Signaroli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in essa indicata ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267

Numero Impegno:

35503

Vigliano Biellese, 27/05/2015

Il responsabile Servizio Finanziario

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Garavoglia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.

Si attesta:
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/06/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Garavoglia

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/05/2015

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Vigliano Biellese, 03/06/2015

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Garavoglia